



Istituto Comprensivo Statale "A. Moscati"
AMBITO SA 26 - DISTRETTO 56
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I° grado
Via della Repubblica - 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)
Tel. 089201032 - www.icmoscati.edu.it
[e-mail saic88800v@pec.istruzione.it](mailto:saic88800v@pec.istruzione.it) / saic88800v@istruzione.it
C.F.80028930651

Ai Genitori
Ai Coordinatori delle classi
Ai Docenti
Scuola Secondaria I° grado
Plesso di Faiano e Plesso Zoccola
Al Coordinatore Sito Web
Bacheca Registro on-line
Atti/Sito Web

Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico 2024/2025 ai fini della valutazione finale degli alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5 del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017 – Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado;

VISTO quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell'art. n. 14 e precisamente: "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato...";

VISTA la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009" che recita: "Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore richiesto da Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio";

OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;

VISTI gli indirizzi di studio presenti in questa Istituzione;

VISTO il calendario scolastico deliberato dalla Regione Campania (Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 23/04/2024);

PRESO ATTO che il registro elettronico computa quali ore di assenza le:

- Entrate in ritardo alla seconda ora;
- Uscite anticipate.

COMUNICA

il limite minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico in relazione al monte di ore annuale di ciascun indirizzo presente nella scuola:

Tempo scuola	monte ore annuale	limite massimo di	limite massimo di assenze in
--------------	-------------------	-------------------	------------------------------

		ore di assenza (25%)	giorni
INDIRIZZO ORDINARIO (30 h settimanali)	990 ore	247 ore	41 giorni
INDIRIZZO MUSICALE (D.l.n.176/2022) (33 h settimanali)	1089 ore	272 ore	45 giorni
INDIRIZZO PROLUNGATO (36 h settimanali – dpr 89/2009 art 5 c.8)	1188 ore	297 ore	49 giorni

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né di attività alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale è decurtato di 33 ore pertanto il tetto massimo di assenze per questi alunni risulta pari a:

- 239 ore (40 giorni) per l'indirizzo ordinario;
- 264 ore (44 giorni) nelle classi ad indirizzo musicale.
- 288 ore (48 giorni) nelle classi a tempo prolungato

È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze.

Il coordinatore di classe avrà cura di raccogliere l'eventuale documentazione e consegnarla in segreteria.

Tanto nell'interesse dei Consigli di classe, in quanto si rammenta che l'atto valutativo è un vero e proprio atto amministrativo e non un mero adempimento.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Mirella Amato